



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Codice Fiscale 80012000826

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE- UO 3



SERVIZIO 7 GESTIONE FONDI COMUNITARI

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

Prot. n° 1472 del 21/01/2019

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020- Sottomisura 8.1 - Problematica inerente la Valutazione di impatto ambientale e D.M. 52/2015 – Cumulo con altri progetti.

Al Consiglio della Federazione Regionale
dei Dottori Agronomi e Forestali
della Sicilia
protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it

e p.c. Al Dirigente del Servizio I
del Dipartimento Territorio
mario.parlavecchio@regione.sicilia.it

Ai Presidenti degli Ordini provinciali
dei Dott. Agronomi e Forestali
Loro Sedi

Si riscontra la vostra nota n. 1767/18 con allegate missive dell'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali di Caltanissetta e Agrigento riguardanti la Valutazione di Impatto Ambientale e l'effetto "cumulo con altri progetti" per gli impianti forestali a carattere permanente.

Sulla problematica i succitati Ordini obiettano che tutti i progetti presentati sulla sottomisura 8.1 sono conformi al Piano Forestale Regionale, che lo stesso è stato sottoposto positivamente alla procedura di VAS e che sono esclusi dal "cumulo con altri progetti", previsto dal D.M. n. 5/2015, *"tutti i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano e Programma già sottoposto a V.A.S. ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia già stata definita o valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati criteri specifici e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi"*.

In merito si rappresenta quanto segue:


1. Con nota n. 91762 del 10/10/2018 il Servizio 1 del Dipartimento Territorio ha comunicato che, secondo la normativa vigente, qualora le opere di imboscamento interessino una superficie maggiore di 10 ha in aree protette o di 20 ha in tutti gli altri casi esse necessitano dell'autorizzazione dell'Autorità Ambientale. Tale autorizzazione è necessaria anche nel

caso in cui tali limiti vengano raggiunti da ditte differenti che investano in superfici limitrofe (effetto cumulo);

2. con nota n. 22844 del 11/10/2018 lo scrivente Servizio ha chiesto al Dipartimento Ambiente – Servizio 1 chiarimenti sulla normativa da applicarsi per gli impianti con finalità protettiva e per quelli a finalità produttiva;
3. In data 22/10/2018, con nota n. 64671, il Dipartimento Territorio ha fornito le delucidazioni richieste al punto 2 confermando le indicazioni date nella precedente missiva n. 91762, escludendo dalla necessità della autorizzazione ambientale solo gli impianti produttivi da realizzarsi su terreni agricoli.

Considerato quanto sopra lo scrivente Dipartimento, a salvaguardia degli stessi beneficiari, è tenuto ad applicare la normativa succitata, salvo diverso pronunciamento da parte dell'Autorità competente.

Il Dirigente Generale
Mario Candore



Il Dirigente della UO 3
Maria Concetta Ansaldo

